

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2063-A)

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA
SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE SCHIANO)

Comunicata alla Presidenza l'8 novembre 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Proroga del termine di cui all'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica

*approvato dall'VIII Commissione permanente (Istruzione e belle arti)
della Camera dei deputati nella seduta del 21 ottobre 1982*

d'iniziativa dei deputati CARPINO e IANNIELLO

(V. Stampato Camera n. 3623)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 ottobre 1982*

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, emanato in base alla delega conferita al Governo con legge 21 febbraio 1980, n. 28, sul riordinamento della docenza universitaria, stabilisce, all'articolo 13, numerosi casi nei quali i professori universitari vengono collocati d'ufficio in aspettativa per situazioni di incompatibilità.

Tali situazioni riguardano chi sia eletto al Parlamento nazionale od europeo; chi sia nominato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro o Sottosegretario di Stato, componente delle istituzioni delle Comunità europee, presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, membro del Consiglio superiore della magistratura, presidente o componente della giunta regionale e presidente del consiglio regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco del comune capoluogo di provincia, presidente o amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Tali situazioni riguardano anche chi sia nominato direttore, condirettore e vicedirettore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente nel settore dell'informazione radio-televisiva, chi sia nominato presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento e, infine, chi venga nominato ad incarichi dirigenziali di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Nello stesso decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 sopracitato, l'articolo 108, che concerne l'attuazione del regime delle incompatibilità, stabilisce che quelle previste dall'articolo 13 diventano operanti, per i professori che già versino in tali situazioni, alla scadenza dei relativi mandati od incarichi e comunque dal 1° novembre 1982.

La Camera dei deputati, nella seduta del 21 ottobre scorso, ha approvato lo scorrimento di tale termine ultimo al 1° novembre 1984, fermo restando l'altro termine previsto dalla norma e attinente alla scadenza dei relativi mandati.

Per la verità il termine del 1° novembre 1982, stabilito in base alla legge 21 febbraio 1980, n. 28, sulla docenza universitaria, fu oggetto di osservazioni critiche già durante la discussione parlamentare sulla legge stessa anche perchè, essendo frutto di una mediazione, esso appariva irrazionale rispetto alle date di scadenza di mandati e di situazioni in atto, assunti peraltro in regime giuridico non gravato dalla clausola dell'incompatibilità.

Inoltre la 7ª Commissione del Senato, nel corso della discussione sul disegno di legge n. 1936 concernente interpretazioni, modificazioni ed integrazioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, ha preso in considerazione l'argomento della decorrenza del regime di incompatibilità di cui all'articolo 13 sopracitato, tanto che su di esso il relatore aveva predisposto uno specifico emendamento, poi ritirato per il sopraggiungere del disegno di legge al nostro esame, approvato dalla Camera dei deputati.

È da rilevare che questo provvedimento ha carattere generale, nel senso che abbraccia tutti i casi di incompatibilità previsti dalla legge. Tali casi, come si è visto sopra, coinvolgono numerosi e diversi campi di attività fra i quali, per citarne solo alcuni, quello politico, quello amministrativo, quello giudiziario, economico, giornalistico.

Non sembra quindi si possa correttamente sostenere che con questo provvedimento il Parlamento mostra di preoccuparsi solamente di se stesso, o meglio di alcuni suoi membri, anche se non può essere ignorata, fra l'altro, l'opportunità di non interferire,

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

con l'insorgere di nuove incompatibilità nel corso della legislatura, sul rapporto costituitosi tra elettori ed eletti.

La Commissione quindi, dopo aver terminato l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1936 sopra accennato, riguardante il complesso dei problemi connessi con la

docenza universitaria, ha espresso il suo consenso all'approvazione del presente disegno di legge non senza aver attentamente valutato anche il parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, che peraltro ha ritenuto di non poter condividere.

SCHIANO, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MURMURA)

27 ottobre 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere contrario al suo ulteriore *iter*.

La norma di cui all'articolo 1, nel prorogare il termine per la concreta operatività del disposto dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 (in tema di aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità del docente universitario) vanifica, nella sostanza, la norma generale posta dal già citato articolo 13. Detta disposizione, la cui *ratio* si riconduce alla tutela dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione enunciati dall'articolo 97, primo comma, della Costituzione, costituisce concreta specificazione del precetto costituzionale dinanzi citato.

Non si vuole con ciò sostenere, com'è ovvio, che la disciplina di cui al detto articolo 13 rappresenti momento necessario di at-

tuazione costituzionale, essendo discrezionale la precisazione, da parte della legge ordinaria, della concreta valenza, nel « diritto vivente », dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità; detti principi risultano però lesi dalla previsione di proroghe, peraltro immotivate, di termini già fissati in sede di disciplina transitoria (si veda l'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, citato).

Il provvedimento all'esame dà luogo, d'altronde, alla posizione di una normativa di carattere speciale per i professori universitari, derogatoria rispetto ai principi generali vigenti in materia di aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità: tale previsione, risultando priva di fondamento costituzionale (e anzi, per quanto sopra osservato, lesiva dei valori tutelati dal ricordato articolo 97, primo comma, della Costituzione) sostanzia altresì una violazione della norma di cui all'articolo 3, primo comma, della stessa Carta fondamentale.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Le incompatibilità previste dall'articolo 13 divengono operanti, per i professori di ruolo che già versino in tali situazioni, alla scadenza dei relativi mandati od incarichi e comunque dal 1° novembre 1984 ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.